



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

124/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. FS /DA del 26 FEB 2024

Oggetto: Contenzioso **DE DOMENICO SANTA RITA+ 7 c/ CAS.** Liquidazione a seguito Ordinanza di Cassazione n. 31500/2023 risarcimento per ritardata assunzione ai dipendenti Sardo M., Piticchio R., Di Salvo R., Maccarrone S., Eredi Bordonaro A., Rinati M., Russo A. e De Domenico S.R.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione R.G. 30318/2019 è stata tra le parti De Domenico Santa Rita +7 cod. fisc. C/ CAS è stata emessa l' Ordinanza n. 31500/2023 del 13/11/2023, che si allega (ALL. A) e che ha accolto il ricorso dei dipendenti avverso la Sentenza della Corte d'Appello in revocazione n. 390/2019, condannato questo Ente al pagamento delle somme indebitamente trattenute agli stessi a titolo di *aliunde perceptum* sul risarcimento complessivo loro riconosciuto, oltre interessi e/ rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali di € 14.000,00 oltre accessori;

Che le somme per sorte capitale dovute singolarmente ai dipendenti in oggetto sono desumibili dal ricorso del ns legale avv. Matafù a pag. 7, che si allega, e che qui di seguito si riassumono: 1) Sardo Mario € 17.145,16; 2) Piticchio Rita € 14.813,28; 3) Di Salvo Rosa € 19.434,22; 4) Maccarrone S. € 16.710,67; 5) Eredi Bordonaro Antonina € 42.047,11; 6) Rinati M. 22.169,11; 7) Russo A. € 19.212,84; 8) De Domenico Santa R. € 11.646,45;

Che con note del 7/2/2024 il legale di controparte avv. Tribulato, ha inviato singoli atti di diffida per sollecitare il pagamento delle somme dovute maggiorate di interessi e rivalutazione e chiedendo l'applicazione della sola ritenuta Irpef a tassazione separata (codice IRPEF 1002);

Che questo Ufficio, in considerazione della mutata natura giuridica dell'Ente a seguito della L.R. 4/2021 del 9/2/2021 ha provveduto , rettificando il conteggi del suddetto legale, ad effettuare *ratione temporis*, sulla somma al netto delle ritenute fiscali, il calcolo dei soli interessi dal 1/7/2008 al 9/2/2021 (in quanto maggiori della rivalutazione monetaria e applicando quindi il divieto di cumulo) e degli interessi + la rivalutazione monetaria dal 10/2/2021 al 31/12/2023, secondo il prospetto allegato al presente sotto la lettera B) la cui liquidazione avverrà mediante l'elaborazione di apposita busta paga a cura dell'Ufficio Personale e nella quale verranno inserite anche le spese legali dei due gradi di giudizio per complessivi € 20.427,40 come disposto dall' Ordinanza della Corte di Cassazione ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."



D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** dell' Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31500/2023, (**ALL A**) che ha riconosciuto ai dipendenti il rimborso dell' *aliunde perceptum* impropriamente trattenuto da questo Consorzio a seguito della Sentenza n. 390/2019 della Corte d'Appello di Messina –Sez. Lavoro, in favore di De Domenico Santa R. + 7 ;
- **Impegnare** la spesa di € 230.025,81 per risarcimento danno, interessi, rivalutaz. monetaria e rimborso spese legali sul capitolo 131 del redigendo Bilancio 2024/2026, denominato "Liti, Arbitraggi e Risarcim. Danni che presenta la relativa disponibilità, come da prospetto di calcolo allegato al presente (**ALL. B**)
- **Liquidare** la somma complessiva di € 24.427,26 in favore di **Sardo Mario** dipendente in servizio matr. 3687 di cui € 17.145,16 quale risarcimento lordo, oltre ad € 2.832,90 per interessi, € 1.895,74 per rivalutazione, ed € 2.553,46 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga;
- **Liquidare** la somma di € 21.548,78 in favore di **Piticchio Rita** dipendente in servizio matr. 3699 di cui € 14.813,28 quale risarcimento lordo oltre ad € 2.505,44 per interessi, € 1.676,60 per rivalutazione, ed € 2.553,46 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga;
- **Liquidare** la somma di € 27.510,36 in favore di **Di Salvo Rosa** dipendente in servizio matr. 3696 di cui € 19.434,22 quale risarcimento lordo oltre ad € 3.308,62 per interessi, € 2.214,06 per rivalutazione, ed € 2.553,46 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga;
- **Liquidare** la somma di € 23.876,79 in favore di **Maccarrone Santino** dipendente in servizio matr. 3693 di cui € 16.710,67 quale risarcimento lordo oltre ad € 2.763,43 per interessi, € 1.849,23 per rivalutazione, ed € 2.553,46 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga;
- **Liquidare** la somma di € 30.852,17 in favore di **Rinati Marcello** dipendente in servizio matr. 3689 di cui € 22.169,11 quale risarcimento lordo oltre ad € 3.672,22 per interessi, € 2.457,38 per rivalutazione, ed € 2.553,46 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga;
- **Liquidare** la somma di € 27.128,79 in favore di **Russo Anna** dipendente in servizio matr. 3688 di cui € 19.212,84 quale risarcimento lordo oltre ad € 3.212,65 per interessi, € 2.149,84 per rivalutazione, ed € 2.553,46 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga;
- **Liquidare** la somma di € 17.644,43 in favore di **De Domenico Santa Rita**, dipendente transitata ad altro Ente, nata a Messina il 22/7/1963 cod. fsic. DDMSTR63L62F158J di cui € 11.646,45 quale risarcimento lordo oltre ad € 2.063,60 per interessi, € 1.380,92 per rivalutazione, ed € 2.553,46 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga da accreditare sul c/c IBAN IT18D 03062 34210 000002 680083.
- **Liquidare il risarcimento in favore di Bordonaro Antonina, dipendente deceduta in favore degli eredi legittimi nella seguente misura:**
- - € **19.012,41** quale quota di 1/3 in favore di Belviso Antonino nato ad Acireale (CT) il 22/6/1958 cod. fisc. BLVNNN58H22A028E di cui € 14.015,70 quale risarcimento lordo, oltre ad € 2.483,59 per interessi, € 1.661,97 per rivalutazione, ed € 851,15 per rimborso spese legali

mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga da accreditare sul c/c IBAN IT45S 06230 26208 000015 086751 allo stesso intestato;

- - € 19.012,41 quale quota di 1/3 in favore di Belviso Alberto nato ad Acireale (CT) il 1/9/1986 cod. fisc. BLVLRT86P01A028F di cui € 14.015,70 quale risarcimento lordo, oltre ad € 2.483,59 per interessi, € 1.661,97 per rivalutazione, ed € 851,15 per rimborso spese legali, mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga da accreditare sul c/c IBAN IT56Z 03062 34210 000002 193558 allo stesso intestato;
- € 19.012,41 quale quota di 1/3 in favore di Belviso Claudio nato ad Acireale (CT) il 6/11/1991 cod. fisc. BLVCLD91S06A028X di cui € 14.015,70 quale risarcimento lordo, oltre ad € 2.483,59 per interessi, € 1.661,97 per rivalutazione, ed € 851,15 per rimborso spese legali mediante l'elaborazione di apposito cedolino paga da accreditare sul c/c IBAN IT57G 03069 10500 100000 063881 allo stesso intestato
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale .

Dott. Calogero Franco Fazio



Acc A*

Numero registro generale 30318/2019

Numero sezionale 3677/2023

Numero di raccolta generale 31500/2023

Data pubblicazione 13/11/2023

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Revocazione ex
art. 395 n.3)
c.p.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente - R.G.N. 30318/2019

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere - Cron.

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere - Rep.

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere - Ud. 13/09/2023

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CAPO - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30318-2019 proposto da:

DE DOMENICO SANTA RITA, BELVISO ANTONINO, BELVISO

ALBERTO, BELVISO CLAUDIO nella qualità di eredi di

BORDONARO ANTONINA MARIA; DI SALVO ROSA, MACCARRONE

SANTINO, PITICCHIO RITA, RINATI MARCELLO, RUSSO

ANNA, SARDO MARIO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato

GIUSEPPE TRIBULATO;

2023

3677

- ricorrenti -

contro



Numero registro generale 30318/2019

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE in persona del Numero sezionale 3677/2023

Numero di raccolta generale 31500/2023

Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA Data pubblicazione 13/11/2023

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
CARMELO MATAFU' ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 490/2019 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 88/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Messina, pronunziando sul ricorso per revocazione proposto ex art. 395, comma primo, n. 3), c.p.c. dal Consorzio Autostrade Siciliane (in sigla CAS), disponeva la revoca parziale della sentenza della medesima Corte d'appello n. 683/2018 del 18.10.2018, detraendo dall'importo in tale decisione quantificato in € 35.432,20 a titolo di risarcimento dei danni subiti (per la ritardata assunzione alle dipendenze di detto consorzio), per ciascuno degli istanti Sardo Mario, Piticchio Rita, Di Salvo Rosa, Maccarone Santino, Bordonaro Antonina Maria, Rinati Marcello, Russo Anna, De Domenico Santa Rita, quanto da ognuno di questi ultimi percepito a titolo di *aliunde perceptum* nel periodo dal 12 maggio 2005 al luglio 2008, confermando nel resto l'impugnata sentenza.



2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva essere pacifico tra le parti che nel gennaio 2014 il CAS richiedeva all'INPS gli estratti contributivi di tutti i ricorrenti che avevano proposto l'azione contro il medesimo CAS per il periodo 2005-2008 e che l'INPS forniva i predetti documenti solo per cinque degli attori, senza fornirli per gli altri (vale a dire, Sardo Mario, Piticchio Rosa, Di Salvo Rosa, Maccarone Santino, Bordonaro Antonina Maria, Rinati Marcello, Russo Anna, De Domenico Santa Rita), e che i documenti "nuovi" per il giudizio venivano appresi dal CAS successivamente al deposito e alla pubblicazione della sentenza di cui si chiedeva la revocazione ed allorché il CAS in attuazione della stessa sentenza verificava i conti previdenziali dei propri dipendenti al fine di effettuare i relativi pagamenti. Secondo la Corte stessa, i documenti in questione (estratti contributivi INPS), oltre ad essere decisivi, dovevano considerarsi preesistenti alla decisione e ciò nel senso che il fatto storico in essi contenuto (la circostanza che anche altri ricorrenti oltre a quelli indicati dall'INPS nel gennaio 2014 avevano prestato nel periodo 2005-2008 attività lavorativa presso altri datori di lavoro) non solo esisteva prima della decisione ma era, altresì, contenuto nei documenti già esistenti. Inoltre, riteneva ricorrente anche il requisito dell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti nel giudizio da parte del CAS e che, in base agli stessi, potesse trovare applicazione il principio dell'*aliunde perceptum*, con conseguente riduzione del risarcimento del danno dovuto agli attori sopra specificati.

3. Avverso tale decisione De Domenico Santa Rita, Sardo Mario, Russo Anna, Rinati Marcello, Belviso Antonino, Belviso Alberto e Belviso Claudio (questi ultimi tre quali eredi di Bordonaro Antonina Maria), Maccarone Santino, Di Salvo



Rosa e Piticchio Rita hanno proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi.

4. Ha resistito l'intimato con controricorso.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione di legge: art. 395 c.p.c. n. 3 ed art. 398 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)". Lamentano: che la Corte distrettuale abbia ritenuto che gli estratti contributivi INPS datati 6.2.2019 e 12.2.2019, su cui poggiava la richiesta di revocazione, dovevano considerarsi preesistenti la decisione perché anche se di formazione successiva alla decisione (pubblicata il 18.10.2018) attestavano un fatto storico antecedente (la retribuzione percepita negli anni 2005-2008); che li abbia ritenuti decisivi, *sic ed simpliciter*, senza argomentare sulla possibilità del cumulo dei redditi da contratti part-time, e che abbia riconosciuto la causa di forza maggiore sul presupposto che il CAS aveva fatto affidamento che quanto attestato dall'INPS nell'anno 2014 non fosse mutato successivamente.

2. Col secondo motivo deducono "Violazione di legge: art. 395 c.p.c., artt. 1223, 1226 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)". Secondo i ricorrenti, la richiesta di revocazione doveva ritenersi infondata nel merito perché l'*aliunde perceptum* non può essere detratto in caso di liquidazione forfetaria del danno patito ed inoltre non opera avuto riguardo alla retribuzione dei contratti di lavoro part-time.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.



4. Secondo un risalente e consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite e di recente confermato, l'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione (così Cass. civ., sez. trib., 10.2.2017, n. 3591, e in termini esatti o analoghi id., sez. III, 7.5.2014, n. 9865; id., sez. un., 25.7.2007, n. 16402, id., sez. lav., 18.8.1997, n. 7653; id., sez. I, 18.12.1987, n. 9455, e, da ultimo, id., sez. 6, n. 4807/2023 e id., sez. V, n. 1914/2023); sicché non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione (id., sez. VI, 13.10.2015, n. 20587); atteso l'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi art. 396 e 398 c.p.c., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione (id., sez. III, 20.2.2015, n. 3362; id., sez. I, 18.5.1996, n. 4610; id., sez. I, 8.3.1990, n. 1838).

5. L'impugnata sentenza non è conforme a tali principi di diritto.

6. La Corte adita per la revocazione, infatti, pur avendo correttamente premesso che il documento utile per chiedere la revocazione deve essere preesistente alla decisione impugnata essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia solo il fatto rappresentato nel documento stesso (così alla fine di pag. 5 della sua decisione), ha poi affermato in termini



giuridicamente errati che gli estratti contributivi provenienti dall'INPS "devono considerarsi altresì preesistenti".

Numero registro generale 30318/2019

Numero sezionale 3677/2023

Numero di raccolta generale 31500/2023

Data pubblicazione 13/11/2023

Come già riportato in narrativa, la Corte di merito ha ritenuto tale preesistenza di quei documenti "nel senso che il fatto storico in essi contenuto (la circostanza che anche altri ricorrenti oltre a quelli indicati dall'INPS nel gennaio 2014 avevano prestato nel periodo 2005-2008 attività lavorativa presso altri datori di lavoro) non solo esisteva prima della decisione ma era, altresì, contenuto nei documenti già esistenti".

Sennonché, alla stregua dell'indirizzo di legittimità sopra premesso, è invece del tutto insufficiente a fondare l'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. il dato che fossero anteriori alla decisione i fatti rappresentati in tali documenti.

Quanto, poi, all'ulteriore asserzione che il medesimo "fatto storico" "era, altresì, contenuto nei documenti già esistenti", osserva il Collegio che tali documenti, come peraltro non posto in discussione dal controricorrente in questa sede, sono degli estratti contributivi ottenuti dall'INPS (prodotti dai ricorrenti sub 4) della loro produzione in questa sede di legittimità) datati, rispettivamente, 12.2.2019 per l'attuale ricorrente De Domenico Santa e 6.2.2019 per tutti gli altri ricorrenti.

D'altronde, la stessa Corte territoriale aveva esposto tali datazioni nello "svolgimento del processo" (cfr. pag. 4 della sua sentenza), e, in motivazione, aveva considerato che i documenti asseritamente "nuovi" per il giudizio "venivano appresi dal CAS successivamente al deposito ed alla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione".



7. Per completezza, si osserva che ulteriore conferma che gli estratti contributivi posti a base della revocazione, in quanto datati 6.2.2019 e 12.2.2019, fossero posteriori alla sentenza di cui si chiedeva la revocazione, e non preesistenti alla stessa, si trae da ulteriori considerazioni svolte dalla medesima Corte territoriale.

La Corte, infatti, nel motivare circa l'inculpabile impossibilità di produrre i documenti in precedenza da parte del CAS, ha rilevato che quest'ultimo nel gennaio 2014 aveva sì "richiesto all'INPS la documentazione contributiva attestante gli eventuali periodi lavorativi effettuati da tutti i ricorrenti che avevano proposto giudizio di primo grado, nel periodo 2005-2008"; ma che "l'INPS aveva prodotto tale documentazione solo per alcuni di essi ingenerando nel CAS la legittima consapevolezza che, oltre ai ricorrenti per i quali aveva ottenuto dall'INPS la certificazione contributiva (attestante che gli stessi avevano prestato attività lavorativa presso altri datori di lavoro nel periodo 2005-2008), non vi fosse alcun altro ricorrente che avesse svolto sempre per il periodo 2005-2008 alcuna attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro".

Ebbene, da tali rilievi della Corte distrettuale si desume che il Consorzio Autostrade Siciliane nel gennaio 2014, per quanto qui interessa, in relazione alle posizioni contributivo-previdenziali degli attuali controricorrenti, non avesse in realtà ottenuto dall'INPS alcuna certificazione ex art. 54 L. n. 88/1989 che attestasse, sia pure in negativo (vale a dire, per l'assenza di rapporti lavorativi produttivi di contributi), quali fossero le loro posizioni.

Dunque, pure dette constatazioni confermano che, prima delle date suddette, posteriori alla pubblicazione della



sentenza oggetto di revocazione, gli estratti contributivi in Numero registro generale 30318/2019
questione non esistessero. Numero sezionale 3677/2023
Numero di raccolta generale 31500/2023

Data pubblicazione 13/11/2023

8. L'accoglimento del primo motivo di ricorso fa sì che l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c. debba essere giudicata inammissibile (cfr. Cass. n. 15242/2012), il che assorbe l'esame del secondo motivo di ricorso.

9. Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, giusta l'art. 384, comma secondo, c.p.c., la sentenza impugnata dev'essere cassata e l'impugnazione per revocazione proposta dal CAS nei confronti degli attuali ricorrenti per cassazione dev'essere dichiarata inammissibile.

Il Consorzio controricorrente, di conseguenza, dev'essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile la revocazione proposta dal Consorzio Autostrade Siciliane avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 683/2018 del 18.10.2018 nei confronti degli attuali ricorrenti per cassazione.

Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000,00, e del giudizio di revocazione, liquidate in € 7.000,00, per entrambi i giudizi oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.



Numero registro generale 30318/2019

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del Numero sezionale 3677/2023
13.9.2023. Numero di raccolta generale 31500/2023
Data pubblicazione 13/11/2023

La Presidente

Adriana Doronzo



Avv. Carmelo Matafu

V.le S. Martino n.146 – 98123 Messina

P.e.c.: carmelo.matafu@legalmail.it ↔ Tel. 090-694001 – Fax 090-691648

prestato attività lavorativa presso altri datori di lavoro nel periodo interessato dalla retrodatazione dell'assunzione presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane, con riferimento al quale chiedevano ed ottenevano il risarcimento dei danni, per un importo quantificato dal giudice in euro 35.432,20 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.

Ebbene, a seguito del ritrovamento e dell'analisi dei documenti in esame, si ritiene sia doveroso valutare il cd. *aliunde perceptum*, e procedere pertanto alla detrazione dell'importo, risultante dalla nuova documentazione allegata, dalla somma liquidata in sentenza dal giudice di prime cure e confermata da codesta Corte Territoriale.

Sempre per una più agevole analisi, si procede alla elaborazione di un'altra tabella, con quantificazione degli importi calcolati sulla scorta degli estratti previdenziali aggiornati dell'I.N.P.S., e quindi:

PARTE	IMPORTO IN SENTENZA €	ALIUNDE PERCEPTUM €	DIFFERENZA €
SARDO MARIO	35.432,20	17.145,16	18.287,04
PITICCHIO RITA	35.432,20	14.813,28	20.618,92
DI SALVO ROSA	35.432,20	19.434,22	15.997,98
MACCARRONE SANTINO	35.432,20	16.710,67	18.721,53
BORDANARO ANTONINA	35.432,20	42.047,11	- 6.614,91
RINATI MARCELLO	35.432,20	22.169,11	13.263,09
RUSSO ANNA	35.432,20	19.212,84	16.219,36
DE DOMENICO SANTA	35.432,20	11.646,45	23.785,75

In buona sostanza, il caso di specie vede il rinvenimento in data 06.02.2019 (e 12.02.2019 per la dipendente De Domenico Santa Rita) da parte del C.A.S. di una documentazione diversa e perciò da considerare sostanzialmente nuova, di cui l'I.N.P.S. era in possesso e di cui logicamente si poteva avere disponibilità, ma che già in precedenza, e precisamente nel gennaio 2014 era stata richiesta ed ottenuta dall'Ente consortile, e prodotta nel giudizio di primo grado appositamente ai fini del calcolo dell'*aliunde perceptum*.

E' indubbia la buona fede da parte del Consorzio, così come lo è anche la diligenza tenuta dallo stesso nel momento in cui era sorto l'onere per il datore di lavoro di provare ed allegare eventuali circostanze afferenti a retribuzioni o ad emolumenti percepiti dai dipendenti

Avv. Carmelo Matafu

V.le S. Martino n.146 – 98123 Messina

P.e.c.: carmelo.matafu@legalmail.it ↔ Tel. 090-694001 – Fax 090-691648

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 395 n. 3 c.p.c.

Nell'interesse del **Consorzio Autostrade Siciliane**, ente pubblico non economico, C.F.: 01962420830, con sede legale in Messina, c.da Scoppo, in persona del suo Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, con domicilio eletto in Messina, Viale San Martino is. 143 n. 146, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Matafu (C.F.: MTFCML57P30E571C, pec: carmelo.matafu@legalmail.it, fax: 090.691648), che lo rappresentata e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso,

-Ricorrente-

CONTRO

- 1) **DE DOMENICO SANTA RITA**, CF: DDMSTR63L62F158J nata il 22/07/1963 a Messina;
- 2) **CASTAGNA GIUSEPPA**, CF: CSTGPP63C67A028Z nata il 27/03/1963 a Acireale (CT);
- 3) **RUGGERI GRAZIA**, CF: RGGRZ66A43F158A nata il 3/01/1966 a Messina;
- 4) **SARDO MARIO**, CF: SRDMRA66B19A028R nato il 19/02/1966 ad Acireale (CT);
- 5) **RUSSO ANNA**, CF: RSSNNA71R68F158V nata il 28/10/1971 a Messina;
- 6) **RINATI MARCELLO**, CF: RNTMCL67D28G234G nato il 28/04/1967 a Pagliara (ME);
- 7) **LO TURCO ANGELA**, CF: LTRNGL65T50H325J nata il 10/12/1965 a Riposto (CT);
- 8) **BORDONARO ANTONINA MARIA**, CF: BRDNNN63T50I785Y nata il 10/12/1963 Solarino (SR);
- 9) **MACCARRONE SANTINO**, CF: MCCSTN67S05F158Q nato il 5/11/1967 a Messina;
- 10) **DI SALVO ROSA**, CF: DSLRSO61H59F839X nata il 19/06/1961 a Napoli (NA);
- 11) **SCUDERI AGATINA**, CF: SCDGTN67E69A028E nata il 29/05/1967 ad Acireale (CT);
- 12) **PINTAUDI NINO**, CF: PNTNNI71L27G377T nato il 27/07/1971 a Patti (ME);
- 13) **PITICCHIO RITA**, CF: PTCRTI70C55C351Q nata il 15/03/1970 a Catania (CT);

AZL. B

PROSPETTO CALCOLO COMPENSI DOVUTI AI SEGUENTI DIPENDENTI A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 34500/2023 DEL 13/11/2023

N.ORD.	DIPENDENTE	IMPORTO DOVUTO	Aliquota tassaz. Separata	Riten. IRPEF Tass. Sep.	IMPORTO NETTO	Inter. Legali dal 1/7/08 al 09/02/2021	Inter. Leg.dal 10/2/2021 al 31/12/23	TOTALE INTERESSI	Rivalut. Monet.dal 10/2/2021 al 31/12/23	Rimb. Spese legali	TOTALE da liquidare
1	SARDO MARIO	€ 17.145,16	28,20%	€ 4.834,94	€ 12.310,22	€ 1.946,41	€ 886,49	€ 2.832,90	1.895,74	€ 2.553,46	19.592,32
2	PITICCHIO RITA	€ 14.813,28	26,50%	€ 3.925,52	€ 10.887,76	€ 1.721,42	€ 784,02	€ 2.505,44	1.676,60	€ 2.553,46	17.623,26
3	DI SALVO ROSA	€ 19.434,22	26,02%	€ 5.056,78	€ 14.377,44	€ 2.273,27	€ 1.035,35	€ 3.308,62	2.214,06	€ 2.553,46	22.453,58
4	MACCARRONE SANTINO	€ 16.710,67	28,14%	€ 4.702,38	€ 12.008,29	€ 1.898,68	€ 864,75	€ 2.763,43	1.849,23	€ 2.553,46	19.174,41
5	RINATI MARCELLO	€ 22.169,11	28,02%	€ 6.211,78	€ 15.957,33	€ 2.523,08	€ 1.149,14	€ 3.672,22	2.457,38	€ 2.553,46	24.640,39
6	RUSSO ANNA	€ 19.212,84	27,34%	€ 5.252,79	€ 13.960,05	€ 2.207,33	€ 1.005,32	€ 3.212,65	2.149,84	€ 2.553,46	21.876,00
7	DE DOMENICO SANTA R.	€ 11.646,45	23,00%	€ 2.678,68	€ 8.967,77	€ 1.417,84	€ 645,76	€ 2.063,60	1.380,92	€ 2.553,46	14.965,75
8	(*)eredi BORDONARO ANT.	€ 42.047,11	23,00%	€ 9.670,84	€ 32.376,27	€ 5.119,23	€ 2.331,53	€ 7.450,76	4.985,90	€ 2.553,46	47.366,39
	TOTALI	€ 163.178,84	54,70%	€ 42.333,71	€ 120.845,13	€ 19.107,26	€ 8.702,36	€ 27.809,62	€ 18.609,67	€ 20.427,68	€ 187.692,10

Ritenute da versare 42.333,71

Totale da impegnare 230.025,81

quota singola eredi

(*) Bordonaro € 14.015,70 € 23,00 € 3.223,61 € 10.792,09 € 1.706,41 € 777,18 € 2.483,59 € 1.661,97 851,15 6.391,47